

Foglio Federale

Berna, 9 maggio 1969

Anno LII

Volume I

N° 18

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 18, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. (già Tipo-litografia Cantonale) Bellinzona — Telefono 092/5 18 71 — Ccp 65-690

10257

Messaggio

del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di una convenzione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sugli assegni familiari

(Del 23 aprile 1969)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

Ci pregiamo di sottoporvi, col presente messaggio, un disegno di decreto federale approvante la convenzione sugli assegni familiari conclusa, tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, il 26 febbraio 1969.

I. Sunto storico

La legislazione del Liechtenstein del 6 giugno 1957 accorda all'insieme della popolazione alcuni assegni familiari; quest'ultimi comprendono assegni di nascita di 200 fr. per una nascita e assegni di 300 fr. per più nascite. Gli assegni per i figli ammontano il mese a:

- 10 fr. per il primo figlio
- 15 fr. per il secondo
- 25 fr. per il terzo
- 30 fr. per i seguenti.


Dapprima, per i lavoratori stranieri, non era prevista differenza alcuna circa gli assegni per i figli. Nel 1964, al tempo della revisione della convenzione con il Liechtenstein concernente l'assicurazione vecchiaia e superstiti, non fu dunque necessario includere gli assegni familiari nella

La soluzione moderna:

trasporto e
scarico razionali
dei rifiuti
in Containers

Per grattacieli
e agglomerati
per imprese
industriali e
artigiani, ospedali,
spiagge ecc.

Igienico
e senza
polvere



Ochsner

J. Ochsner & Cie. SA 8004 Zurigo.

Badenerstr. 119

Tel. (051) 27 00 77

convenzione (cfr. il messaggio del 20 settembre 1965 concernente la convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità; FF 1965 III, pagina 5). Ma durante l'anno stesso della firma della detta convenzione, la legislazione del Principato concernente gli assegni familiari subì profonde modifiche. La nuova legge del 27 giugno 1965 introdusse infatti un assegno aggiuntivo di franchi 20 il mese per ogni figlio. Orbene, i lavoratori che prestano il loro servizio nel Liechtenstein ma residenti all'estero non hanno diritto a detto assegno. Le nuove disposizioni andavano a scapito degli svizzeri confinanti ed in particolare di quelli del Canton San Gallo. Pertanto, al Gran Consiglio sangaliese, furono presentate, firmate da 31 deputati, un'interrogazione e una mozione, che invitavano il Consiglio di Stato a far sì che, tramite una convenzione internazionale, venisse assicurata una parità di trattamento dei confinanti con i lavoratori salariati residenti nel Liechtenstein. Detti passi spinsero il Consiglio di Stato a rivolgere analoga richiesta alle autorità federali. In seguito ci si rivolse ad una commissione di periti. Il 25 e il 26 febbraio 1969 ebbero luogo a Vaduz le trattative tra una delegazione svizzera, sotto la direzione del signor C. Motta, vicedirettore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e delegato del Consiglio federale alle convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale e una delegazione del Liechtenstein guidata dal capo del Governo, signor G. Batliner; i negoziati portarono alla firma della presente convenzione. La delegazione svizzera era formata oltre che dal rappresentante del Canton San Gallo, da un rappresentante del Canton Grigioni, parimente interessato alla conclusione di un tal accordo.

II. Osservazioni sulla convenzione

1. Il principio della parità di trattamento

La convenzione si applica, per quanto riguarda la Svizzera, alla legge federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna e alle legislazioni cantonali sugli assegni familiari di San Gallo e Grigioni: per quanto riguarda il Liechtenstein alla legislazione sugli assegni familiari. Per quel che concerne i diritti e gli obblighi stipulati nelle legislazioni precitate, la parità di trattamento vige per i cittadini della Svizzera e del Liechtenstein nella seguente misura:

a. I cittadini del Liechtenstein che prestano i loro servizi in Svizzera in qualità di lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni familiari tanto quanto i lavoratori agricoli svizzeri.

Nei Cantoni San Gallo e Grigioni, i lavoratori stranieri i cui figli vivono all'estero, hanno diritto agli assegni familiari solamente per i figli legittimi e adottivi che non hanno ancora superato i 15 anni. I figliastri, i figli illegittimi e i figli elettivi come pure i figli tra i 15 e i 20 anni che sono

ancora in periodo di formazione professionale o non sono idonei a poter prestare un lavoro remunerativo a cagione di malattia o d'infermità, non danno diritto agli assegni se risiedono all'estero. Queste particolari disposizioni non sono ormai più applicabili ai cittadini del Liechtenstein che lavorano nei Cantoni San Gallo e Grigioni (art. 2, numeri 1 e 2).

b. I cittadini svizzeri, domiciliati nei Cantoni San Gallo e Grigioni, che prestano un lavoro remunerativo nel Liechtenstein possono fruire della legislazione del Liechtenstein. I confinanti dei due Cantoni hanno dunque diritto agli assegni aggiuntivi di franchi 20 per ogni figlio e agli assegni di nascita. La parità di trattamento è pure assicurata ai cittadini dei due Cantoni sopraccitati domiciliati nel Liechtenstein. Essi hanno dunque diritto agli assegni per i figli e agli assegni di nascita come se fossero cittadini del Liechtenstein.

c. Giusta l'articolo 8, i vantaggi accordati dalla convenzione possono essere estesi a altri Cantoni tramite un semplice scambio di missive. Detta estensione è auspicata da parte del Liechtenstein.

2. *Entrata in vigore e durata di validità*

Su richiesta del Canton San Gallo di una celere messa in vigore della convenzione, la stessa, avendo ottenuto il consenso del Liechtenstein, entrerà in vigore il 1° luglio 1969 (art. 10 n. 2), riservata tuttavia l'approvazione parlamentare dei due paesi. Non si richiede tuttavia il consenso delle autorità legislative cantonali dei due Cantoni in causa.

La convenzione è conclusa per un anno e, salvo disdetta che dovrà essere notificata 3 mesi prima del decorso del termine annuale, sarà prorogata tacitamente di anno in anno. La convenzione, giusta l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione, non è sottoposta al referendum facoltativo.

3. *Fondamento costituzionale*

La Confederazione, giusta l'articolo 34 *quinquies* capoverso 2 della Costituzione, è autorizzata a legiferare in materia di casse di compensazione per le famiglie. Dette disposizioni, in relazione con l'articolo 8 della Costituzione federale che autorizza la Confederazione a stipulare convenzioni internazionali, assicurano la costituzionalità della convenzione che, giusta l'articolo 86 numero 5, deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea federale.

4. *Conseguenze finanziarie*

Nella misura in cui la convenzione si applica alla legislazione federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna,

non dovrebbe risultarne un aggravamento dell'onere finanziario, visto e considerato che difficilmente si presenteranno casi pratici d'applicazione.

Altresì, le legislazioni cantonali sugli assegni familiari di San Gallo e Grigioni prevedono che, in detti Cantoni, i lavoratori stranieri hanno già diritto agli assegni familiari per i figli legittimi e adottivi residenti all'estero. Il numero dei figli che darà diritto a nuovi assegni sarà dunque minimo così che gli oneri finanziari supplementari derivanti per i due Cantoni saranno di poco rilievo.

* * *

Siamo persuasi che la presente convenzione, che riteniamo una giusta regolamentazione dei problemi rimasti irrisolti nel campo degli assegni familiari, rafforzerà maggiormente i legami amichevoli che da sempre uniscono la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Vi raccomandiamo quindi di approvare la convenzione tra la Svizzera e il Liechtenstein sugli assegni familiari, firmata il 26 febbraio 1969, adottando l'allegato disegno di decreto federale.

Gradite onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 23 aprile 1969.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

L. von Moos

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione di una convenzione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sugli assegni familiari (Del 23 aprile 1969)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1969
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	18
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	10257
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	09.05.1969
Date	
Data	
Seite	633-636
Page	
Pagina	
Ref. No	10 156 569

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.